

A.S.P. OSPEDALE SANT'ANTONIO

Il Commissario Straordinario



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 06 DEL 30 APRILE 2024

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELLE VOCI DI SPESA IMPIGNORABILI PER IL TRIMESTRE DAL 1° MAGGIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024 (ART. 159, C. 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 9 novembre 2000, n. 328*, il cui art. 6 attribuisce alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che operano senza finalità di lucro (c. 1) *“personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica*;

VISTI, in specie, l'art. 12, c. 3, dello stesso d.lgs. n. 207/2001, a norma del quale *“I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del Codice civile”*, e l'art. 828, c. 2, c.c., secondo il quale *“I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”*;

VISTA la L.R. 15 novembre 2014, n. 33, recante, a livello regionale, la *“Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”*;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 161, del 27 giugno 2012, la quale ha confermato la preordinazione delle A.S.P. al perseguimento dell'interesse pubblico, definendole quali *“articolazione”* delle autonomie locali, operanti nell'ottica di un sistema integrato di programmazione e gestione dei servizi sociali, e affermando la soggezione delle stesse A.S.P. ai vincoli di coordinamento della *“finanza pubblica allargata”*. A tale proposito la Corte ha valorizzato l'assoluta assenza di finalità di lucro e la necessità di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle A.S.P., le quali operano *“con criteri imprenditoriali”* rispetto a tali ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, ma non sono imprenditori *strictosensu*;

VISTO il Comunicato Presidenziale ANAC del 10 aprile 2015, con cui l'Autorità, coerentemente con il richiamato orientamento della Corte costituzionale, ha chiaramente ricompreso le A.S.P. nel novero degli Enti pubblici non economici di livello regionale, conformemente a quanto già affermato, rispetto alle I.P.A.B., con orientamento n. 88 del 7 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e in particolare l'art. 2, c. 1, lett. e), che ricomprende le A.S.P. nel novero dei soggetti erogatori pubblici (o equiparati) di servizi socio-sanitari;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione dell'Azienda;

DATO ATTO che tale D.G.R. n. 768/2022 è stata notificata all'Azienda l'8 agosto 2022 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria. Pertanto, il Commissario Straordinario nominato ha assunto le funzioni amministrative previste dalla legge e dall'atto di nomina il 9 agosto 2022;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144 del 24 febbraio 2023, con la quale la Giunta Regionale della Liguria ha prorogato, per un ulteriore termine di 12 mesi, l'incarico conferito al Commissario Straordinario.



VISTA altresì, la D.G.R. Liguria n. 199 del 08 marzo 2024, con la quale la Giunta Regionale della Liguria ha prorogato, per ulteriori 12 mesi, l'incarico conferito al Commissario Straordinario.

RILEVATO, dunque, che l'A.S.P. è ente pubblico non economico di livello regionale, appartenente al settore delle autonomie locali, ed eroga servizi pubblici sociosanitari, in ragione dei quali deve essere in ogni tempo garantita la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie; l'A.S.P. esercita altresì funzioni pubbliche afferenti all'area dei servizi sociali, delegate dall'Unione dei Comuni del Beigua e dai Comuni di Stella e Mioglia;

OSSERVATO che, per costante giurisprudenza, sono sottratti alle azioni esecutive, poiché ricomprese nel patrimonio indisponibile dell'Ente, le somme di denaro o i crediti destinati ad un pubblico servizio o all'attuazione di funzioni istituzionali, laddove tale vincolo risulti da una disposizione di legge ovvero da un provvedimento amministrativo, il quale individui un collegamento funzionale diretto tra le entrate vincolate e il servizio pubblico che esse sono destinate a soddisfare (cfr. Cass. 15 settembre 1995 n. 9727; Cass. 5 maggio 2009 n. 10284);

VISTO l'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, a norma del quale *“Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento di servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.”*

VISTO, con riguardo all'attività sanitaria, l'art. 1, c. 5 e 5-bis, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla l. 18 marzo 1993, n. 67;

DATO ATTO che tutti gli introiti derivanti dalla gestione ordinaria e in particolare (i) dalle rette o dalle quote di compartecipazione alla spesa corrisposte dai pazienti-assistiti; (ii) dalle quote corrisposte dalla Regione Liguria e dalle Aziende del SSR per l'erogazione di servizi in regime di convenzione; (iii) dalle altre entrate relative all'amministrazione del patrimonio dell'A.S.P., la quale è *ipso iure* funzionale al solo supporto delle attività istituzionali; sono interamente destinati a coprire le spese correnti, al fine di garantire prosecuzione, senza soluzione di continuità, del pubblico servizio reso dall'Ente con riferimento alle attività sociosanitarie residenziali e semiresidenziali;

RITENUTO che tutte le spese autorizzate dall'A.S.P. avranno la sola finalità di soddisfare un interesse pubblico e in particolare di assicurare la prosecuzione dei servizi essenziali destinati agli assistiti, ai quali devono essere garantiti gli interventi necessari di cura e assistenza e che tali spese seguiranno i criteri di priorità previsti dalla legge, fatta salva l'emersione di spese non previste, urgenti e indifferibili;

RILEVATO quindi che tutte le somme a disposizione dell'Ente devono essere vincolate al pagamento delle spese ordinarie per garantire la prosecuzione di pubblico servizio, tra le cui voci rientrano:

- (a) le retribuzioni al personale dipendente e i conseguenti oneri previdenziali, per il trimestre;
- (b) le rate di mutui e di prestiti scadenti nel semestre in corso;



- (c) i servizi e le forniture indispensabili a garantire i servizi essenziali di cura e assistenza erogati (ivi inclusi quelli prestati dalla società *in house* Sant'Antonio Servizi S.r.l.) nonché agli arredamenti ed attrezzature tutti, destinate al servizio degli assistiti dell'A.S.P.;

VISTE le deliberazioni di vincolo assunte per i trimestri precedenti, dall'Amministratore Unico e quindi dal Commissario Straordinario;

RITENUTO, di confermare, per il trimestre dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024, le somme vincolate per i servizi in oggetto, comprensive di IVA, così come di seguito elencate:

- Pagamento retribuzioni ed oneri (ASP, SRL)	€ 131.873,26
- Ammortamento Mutui	€ 12.009
- Pagamento gestione servizi essenziali ASP	€ 115.277,53
	<hr/>
	€ 259.159,79

RITENUTO pertanto notificare al Servizio di Tesoreria dell'A.S.P. (Banca Popolare di Sondrio S.p.A.), il presente atto per gli opportuni adempimenti;

VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio;

DELIBERA

di ACCERTARE che tutte le somme a disposizione dell'Ente, per il trimestre dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024, *devono essere vincolate* al pagamento delle spese ordinarie per garantire la prosecuzione di pubblico servizio, tra le cui voci rientrano:

- (a) le retribuzioni al personale dipendente e i conseguenti oneri previdenziali, per il trimestre;
- (b) le rate di mutui e di prestiti scadenti nel semestre in corso;
- (c) i servizi e le forniture indispensabili a garantire i servizi essenziali di cura e assistenza erogati (ivi inclusi quelli prestati dalla società *in house* Sant'Antonio Servizi S.r.l.) nonché agli arredamenti ed attrezzature tutte destinate al servizio degli assistiti dell'A.S.P.;

In particolare, che, per quanto possa occorrere, le somme destinate ai servizi suddetti, comprensive di IVA, sono quantificate per il trimestre dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024 in:

- Pagamento retribuzioni ed oneri (A.S.P., SRL)	€ 131.873,26
- Ammortamento Mutui	€ 12.009
- Pagamento gestione servizi essenziali A.S.P.	€ 115.277,53
	<hr/>
	€ 259.159,79



- di CERTIFICARE e PRENDERE ATTO che tutti gli introiti derivanti dalla gestione ordinaria e in particolare (i) dalle rette o dalle quote di compartecipazione alla spesa corrisposte dai pazienti assistiti; (ii) dalle quote corrisposte dalla Regione Liguria e dalle Aziende del SSR per l'erogazione di servizi in regime di convenzione; (iii) dalle altre entrate relative all'amministrazione del patrimonio dell'A.S.P., la quale è *ipso iure* funzionale al solo supporto delle attività istituzionali; sono interamente destinati a coprire le spese correnti, al fine di garantire prosecuzione, senza soluzione di continuità, del pubblico servizio reso dall'Ente con riferimento alle attività sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, non risultando eccedenze di cassa disponibili;

di NOTIFICARE al Servizio di Tesoreria dell'A.S.P. (Banca Popolare di Sondrio S.p.A.), il presente atto per gli opportuni adempimenti;

di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario

Avv. Gabriele Marino Noberasco



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 11

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 aprile 2024 al 15 maggio 2024

Li 30 aprile 2024

Il Commissario Straordinario

Avv. Gabriele Marino Noberasco